



COMUNE DI CAIVANO

Ordinanza Sindacale n. 21/SIN del 01/10/2026

OGGETTO: Provvedimenti urgenti in materia di qualità dell'aria e di contenimento dell'inquinamento atmosferico da PM10, ai sensi della L.R. 36/2020 e del decreto R.C. 35/2022, dal 1 ottobre al 31 dicembre 2026

IL SINDACO

PREMESSO:

- il D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010 – di recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa - disciplina il monitoraggio della qualità dell'aria in siti fissi, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti Locali;
- con la legge regionale 3 agosto 2020, n. 36 “*Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria*”, la Regione Campania ha disposto misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei (Direttiva Europea 2008/50/CE) relativi ai valori limite previsti dal D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., prevedendo, in particolare, all'articolo 2, l'adozione di precise iniziative da parte dei Comuni interessati, nel caso di superamenti del valore limite giornaliero per il materiale particolato PM10;
- la Regione Campania, in attuazione all'art. 2 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 36, ha adottato il Decreto n. 35 del 3 febbraio 2022 con cui è stata approvata la “*Procedura operativa di emergenza sulle polveri sottili*”;
- in detta *Procedura* sono individuati la stessa Regione, ARPA Campania e i Comuni quali Enti preposti alla sua attuazione.

PRECISATO CHE:

- in caso di superamenti di valori limite di Pm10 la citata legge regionale all'art. 2 comma 1 prevede che «*se l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania, di seguito denominata ARPAC, ente deputato al controllo ed al monitoraggio della qualità dell'aria, comunica con apposito bollettino di qualità dell'aria e meteo ambientale, valori misurati di PM10 superiori al limite giornaliero in oltre la metà delle stazioni di misura per ciascuna zona e di concomitanti avverse condizioni meteo ambientali che non favoriscono il rimescolamento delle polveri nell'aria, ovvero di avvenuto superamento del limite giornaliero di PM10, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, i sindaci dei Comuni delle aree interessate adottano anche con*

ordinanza, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), entro e non oltre il giorno feriale successivo alla comunicazione dell'ARPAC, le seguenti ulteriori prescrizioni e iniziative:

- a) divieto, per qualsiasi tipologia di combustione all'aperto, anche per le deroghe consentite dall'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);*
- b) divieto di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle;*
- c) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;*
- d) potenziamento dei controlli riguardo il rispetto del divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami."*

– l'art. 182 comma 6-bis del D.lgs 152/2006 prevede che *"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti"*;

– il citato comma prevede altresì che *"I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"*.

DATO ATTO CHE:

- con prot. 50108 del 30/09/2026 è stato acquisito al protocollo generale del Comune di Caivano il bollettino ARPAC avente prot. 64383 del 30/09/2026 in cui veniva comunicato il superamento delle concentrazioni di 50 microgrammi/metro cubo per più di 35 giorni dall'inizio dell'anno nelle stazioni di riferimento di Acerra Zona Industriale, Acerra Scuola Caporale, Teverola e Casoria.
- la citata *Procedura operativa* prevede, nella situazione B (superamenti superamento oltre 35 giorni del limite di 50 µg/m³ di PM10), l'adozione da parte dei comuni della Conca aversana-nolana acerrana, di una ordinanza sindacale fino alla fine dell'anno civile.

RAPPRESENTATO CHE:

- il miglioramento della qualità dell'aria, attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, costituisce azione prioritaria ed imprescindibile ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- le particolari condizioni orografiche, meteo-climatiche e della densità di attività antropiche e del traffico che caratterizzano l'area determinano una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell'aria;
- ricorrono le condizioni previste dall'art. 2 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 36 di adozione delle sopracitate misure urgenti in materia di qualità dell'aria da disporre per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026 comprensive del divieto di abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, previsto dall'art. 182 comma 6 bis D.lgs 152/2006.

ATTESO CHE:

al fine di limitare l'inquinamento da PM10 e di prevenire il superamento dei limiti di legge nell'arco del corrente anno, i Sindaci dei Comuni delle aree interessate possono adottare anche con Ordinanza, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000, le misure indicate dalla medesima legge atte al contenimento del fenomeno *de quo*;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover adottare tutte le misure cautelative e i provvedimenti contingibili a tutela della salute pubblica, intervenendo con misure di contenimento atte alla riduzione delle emissioni in atmosfera di PM10, in linea con le prescrizioni di cui all'art. 2 della L.R. n. 36/2020;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- l'Ordinanza Sindacale 10/SIN del 11/06/2026 *“applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi nel periodo di grave pericolosità per gli incendi – anno 2026”* che prevede *“l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi”* fino al 15 ottobre 2026;
- l'art. 157 commi 2 e 8 del Codice della Strada che prevedono *“2. (...) Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento”* e *“8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00”* misura, altresì, prevista dall'art. 2 comma 1 L.R. 36/2020.
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
- art. 2 della Legge regionale 3 agosto 2020, n. 36. *“Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria”*;
- Le procedure operative di emergenza sulle polveri sottili previste per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 36.

ORDINA

Alla cittadinanza, al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera, dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2026:

- A) divieto, per qualsiasi tipologia di combustione all'aperto, anche per le deroghe consentite dall'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- B) divieto di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle;

DISPONE

il potenziamento dei controlli riguardo al rispetto del divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustione all'aperto e di spandimento dei liquami e del divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso, come previsto da Codice della Strada.

AVVERTE

che, salvo i casi previsti dal Codice penale o da diversa disposizione di legge, per la violazione della presente ordinanza è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis D.lgs 267/2000 e dell'art. 16 della Legge 689/1981.

DISPONE

- che il servizio *Polizia Locale* vigili, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.Lvo 30/04/1992 n. 285, per l'osservanza della presente Ordinanza limitatamente agli ambiti di competenza;
- la trasmissione della stessa alla Prefettura di Napoli, per quanto attiene al coordinamento delle Forze dell'ordine del territorio;
- la trasmissione della presenta all'ASL Napoli 2 Nord, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni attribuite;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Caivano;
- la trasmissione della presente Ordinanza:
 - alla Regione Campania Direzione – Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e L'Ecosistema;
 - alla Regione Campania Direzione – Sviluppo sostenibile - Acustica – Qualità dell'aria e radiazioni - Criticità ambientali in rapporto con la salute umana;
 - all'ARPAC – Direzione generale;
 - al Comando Polizia Locale - Sede;
 - Al Responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile – Sede
 - alla U.O.A. Transizione ecologia e lotta al cambiamento climatico;
 - al Servizio Comunicazione e Portale Web.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro il termine di 120 (centoventi)

IL SINDACO

Angelino
Antonio
01.10.2026
07:49:29
UTC

